



COMUNE DI SCIACCA

nella qualità di Ente capofila del Distretto Socio Sanitario DSS/7,

CHIARIMENTI

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI "SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO DI FIGURE PROFESSIONALI PER LE ATTIVITA' DI GESTIONE E REALIZZAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE DELLA QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTÀ - ANNUALITÀ 2020- DISTRETTO SS/7".

CIG A03853FC27

CUP E61H21000080001

DOMANDA:

In merito alla richiesta della polizza fideiussoria, importo indicato sui documenti di gara pari al 2% del valore della gara ovvero 9.555,65 non appare corretto. Secondo i calcoli svolti sull'importo posto a base di gara (451.571,33 euro) sarebbe pari ad euro 9.031,42 sul quale operare le riduzioni previste dal codice. Si chiede, pertanto, di chiarire in merito.

RISPOSTA:

Si conferma che per la GARANZIA PROVVISORIA è stato riportato un importo errato. Infatti il 2% del valore complessivo dell'appalto pari a 447.782,40 corrisponde ad un importo di € 8.955,65 anziché 9.555,65.

DOMANDA:

In merito alla presenza della clausola sociale e alle risorse interessate, si chiede di poter conoscere il numero delle risorse suddiviso per livello, mansione, monte orario settimanale, dettaglio della tipologia contrattuale (se a tempo indeterminato o determinato), nonché il pregresso temporale maturato da ciascun lavoratore anche per il tramite delle precedenti APL e se ci dovessero essere degli accordi integrativi di secondo livello, che consentano di derogare ai limiti previsti dalla legge



per il ricorso alla somministrazione e in caso di risposta affermativa, qual è il limite temporale concordato.

RISPOSTA:

- **N. 6 Assistenti Sociali Area Funzionari ex Cat. D1, per ognuno n. 36 ore settimanali per 52 settimane. Tempo determinato;**
- **N. 2 Psicologi Area Funzionari ex Cat. D1, per ognuno n. 36 ore settimanali x 52 settimane. Tempo determinato;**
- **N. 3 Amministrativi Area Funzionari ex Cat. D1, di cui n.1 per n. 36 ore settimanali x 52 settimane e n.2 per n. 18 ore settimanali x 52 settimane. Tempo determinato.**

Per quanto riguarda il pregresso maturato, non essendo in questa fase un tema strettamente legato alla gara si procederà nella fase successiva a verificare il maturato presso precedenti APL

Sono rispettati i limiti previsti dall'art.31 co.2 del D.lgs 81/15;

DOMANDA:

Si comunica che le festività infrasettimanali, a differenze delle ferie ed ex festività, non sono comprese all'interno del costo del lavoro. Rispetto a quanto accade per i lavoratori diretti, in cui le festività sono incluse nella retribuzione mensilizzata, per i lavoratori somministrati considerato che percepiscono una retribuzione oraria, le stesse non sono comprese e pertanto, dovendo garantire per legge una parità di trattamento tra lavoratori diretti e somministrati, le ore relative alle festività infrasettimanali godute, devono essere retribuite e quindi fatturate separatamente ad evento. Inoltre, poiché rientrano a tutti gli effetti all'interno del costo del lavoro, non possono essere coperte dal margine di agenzia, anche in virtù del diverso regime di tassazione (irap sul costo del lavoro ed iva sul margine). Pertanto in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori, le festività infrasettimanali godute dovranno essere fatturate al costo, ossia senza applicazione del margine di agenzia.

RISPOSTA:



Le festività infrasettimanali godute dovranno essere fatturate al costo, ossia senza applicazione del margine di agenzia.

DOMANDA:

Nell'ottica di formulare una più corretta offerta economica e in ottemperanza a quanto statuito dall'art.23, co.15, D.lgs 50/2016, si richiede a Codesta Stazione appaltante di fornire i dati relativi all'assenteismo dei lavoratori somministrati. Come infatti evidenziato anche dalla recente giurisprudenza, l'incidenza dell'assenteismo dev'essere considerata dall'agenzia di somministrazione al momento della formulazione dell'offerta e per tale ragione il futuro concorrente deve essere messo in condizione dalla pubblica amministrazione di conoscere lo storico delle assenze prodottesi presso la stazione appaltante in epoca antecedente al Capitolato:

RISPOSTA:

Non è richiesto in caso di assenteismo la sostituzione con altri operatori.

DOMANDA:

In riferimento a quanto indicato nei documenti di gara, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia;

RISPOSTA:

Si conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, sono saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia;



DOMANDA:

In merito alla relazione tecnica siamo a richiederVi cortesemente di fornire riscontro se sia possibile allegare cv, percorsi formativi e slide e se gli appena indicati concorrono o meno al limite riservato all'elaborato;

RISPOSTA:

Gli allegati concorrono al limite riservato all'elaborato;

DOMANDA:

Spett.le S.A. relativamente alla registrazione del contratto e ai diritti di segreteria nonché alle spese di pubblicazione del bando siamo a richiedervi di quantificare il relativo importo.

RISPOSTA:

Per la quantificazione dei costi potrà rivolgersi all'ufficio contratti del Comune.

DOMANDA:

Essendo in possesso della firma elettronica qualificata (FEQ), si chiede a codesta Spettabile S.A. se, in caso di aggiudicazione, si possa procedere alla sottoscrizione del contratto non in presenza e pertanto a distanza.

RISPOSTA:

Non è prevista la modalità di sottoscrizione del contratto a distanza.

DOMANDA:

Stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza



naturale del contratto, con conseguente onere del Committente utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia (artt. 33, 35 c.2 D.Lgs. 81/15);

RISPOSTA:

In caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto il lavoratore somministrato non potrà più rendere la sua prestazione in favore dell'Ente;

DOMANDA:

Relativamente al contratto di appalto in tema di trattamento dati personali ci preme evidenziare che, nel rispetto della normativa vigente (REG.UE), nella fattispecie di cui si occupa ovvero la somministrazione lavoro, atteso che il lavoratore in somministrazione, durante i periodi in missione, si avvale di dati afferenti la società utilizzatrice nell'ambito dell'organizzazione e sotto la direzione e il controllo della medesima, l'AZIENDA UTILIZZATRICE assume la qualità di autonomo Titolare del Trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art.4, comma 1, punto 7 Regolamento UE 2016/679, rispondendo dell'eventuale non correttezza di gestione di trattamento dei dati da parte dei lavoratori somministrati, escludendosi che tale responsabilità possa essere trasferita sull'Agenzia per il lavoro, in quanto del tutto estranea alla gestione di dati che inseriscono all'impresa utilizzatrice ed alla sua organizzazione. In buona sostanza, nel rapporto di somministrazione, tra APL e Utilizzatore si crea una relazione tra due titolari autonomi di trattamento, ciascuno per la propria parte, in quanto entrambi i soggetti determinano autonomamente le finalità e le modalità dei trattamenti. Si prega, pertanto, di chiarire anche in merito.

RISPOSTA:

L'agenzia per il Lavoro, in qualità di datore di lavoro, avrà l'onere di designare i lavoratori quali "soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali di titolarità del Comune di Sciacca", sulla base delle istruzioni dettagliate che il Comune di Sciacca fornirà all'Agenzia stessa. Pertanto la società di somministrazione risponderà dell'effettivo e corretto conferimento ai prestatori delle istruzioni di trattamento.



DOMANDA:

In tali fattispecie di affidamento, la responsabilità civile, secondo la normativa di settore è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati ai terzi dal lavoratore somministrato nell'esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art.35, comma 7, d.lggs.n.81/2015). In capo all'Apl sussiste, invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto qualora imputabili a titolo di dolo e/o colpa. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.9 del 2007).

RISPOSTA:

Non verranno richieste alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie.

DOMANDA:

Ai sensi dell'art.40 comma 8 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase pre-assuntiva, rientra tra gli obblighi dell'impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore. Si chiede quindi conferma che gli oneri relativi alla sorveglianza sanitaria siano in capo a codesto Ente. Si chiede conferma che troverà applicazione la disciplina normativa sopra richiamata.

RISPOSTA:

Si conferma che trova applicazione la disciplina normativa sopra richiamata.

DOMANDA:

Nell'eventualità in cui si dovesse rendere necessario l'inserimento di nuove risorse, si chiede conferma che saranno a carico dell'agenzia aggiudicataria, solo gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all'Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, così come anche previsto dal D.Lgs. 81/2208.

RISPOSTA:

Si conferma che trova applicazione la disciplina normativa sopra richiamata.

DOMANDA:

Con specifico riferimento alle risorse interessate dalla clausola sociale, si chiede di conoscere se le stesse siano già in possesso della necessaria formazione salute e sicurezza e dei relativi attestati.

RISPOSTA:

Da aggiornare;

DOMANDA:

Si chiede conferma che le festività infrasettimanali possano essere a parte così come l'eventuale importo una tantum pa 2024.

RISPOSTA:

Le festività infrasettimanali godute dovranno essere fatturate al costo, ossia senza applicazione del margine di agenzia.

DOMANDA:

Siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: - le ore relative a festività infrasettimanali e domenicali potranno essere fatturate al pari della tariffa ordinaria, essendo voci retributive da riconoscere ai Lavoratori? - le ore relative ad assenze riconosciute per legge (malattia, infortunio, permessi per lutto, per studio, ...) potranno essere fatturate al pari della tariffa ordinaria, essendo voci retributive da riconoscere ai Lavoratori? - essendo applicata la clausola sociale, quante e quali sono le caratteristiche delle Risorse coinvolte?

RISPOSTA:

Le festività infrasettimanali godute dovranno essere fatturate al costo, ossia senza applicazione del margine di agenzia.

Le ore relative ad assenze riconosciute per legge (malattia, infortunio, permessi per lutto, per studio, potranno essere fatturate al pari della tariffa ordinaria.

Le caratteristiche delle Risorse coinvolte sono riportate nell'art.2 del capitolato.



DOMANDA:

Preso atto, di quanto da voi riportato nel capitolato art.7 specifica dei costi del servizio "L'Agencia non potrà richiedere alcun tipo di indennità, interessi legali o moratori, qualora il pagamento avvenga in ritardo per cause non imputabili al Comune di Sciacca, ivi comprese quelle derivanti dalla normativa che disciplina le disponibilità finanziarie di cassa dell'Ente stesso". E stabilito che l'importo della gara é a valere su fondi di derivazione europea . Chiediamo, se l'importo di gara é nelle disponibilità di cassa del comune di Sciacca, in tutto o in parte, ovvero l'ente appaltante dovrà rendicontare a ente terzo le fatture regolarmente emesse e conformi al servizio prestato dell'agenzia aggiudicataria attendendo l'accreditamento dei fondi. La domanda viene posta per avere certezza che le fatture conformi al servizio prestato siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

RISPOSTA:

I fondi sono già nella disponibilità dell'Ente.

DOMANDA:

Nell'offerta tecnica ci viene richiesta la tabella costo Orario. Tale Tabella deve fare riferimento al costo orario dei singoli componenti del gruppo di lavoro o alle voci retributive del CCNL dell'Operatore economico. Inoltre, tale indicazione può essere inserita nella documentazione Tecnica? O nella sezione dell'Offerta economica?

RISPOSTA:

La tabella costo orario deve fare riferimento alle voci retributive del CCNL.

La Tabella va inserita nella Busta telematica tecnica.